

# IL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

## Sommario

Art. 1 - Premessa	1
Art. 2 - Principi generali	2
Art. 3 – Soggetti autorizzati al trattamento	2
Art. 4 – Informativa	3
Art. 5 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza	3
Art. 6 – Trattamento e conservazione dei dati	5
Art. 7 – Modalità di raccolta dei dati	5
Art. 8 - Utilizzo di particolari sistemi mobili.	5
A.    Body Cam e Dash Cam	5
B.    Telecamere modulari (foto trappole).	6
Art. 9 - Diritti dell'interessato	6
Art. 10 - Sicurezza dei dati	7
Art. 11 – Accesso ai dati da parte di Forze di Polizia esterne al Comune	8
Art. 12 - Cessazione del trattamento dei dati	8
Art. 13 – Tutela amministrativa e giurisdizionale	9
Art. 14 – Norma di rinvio	9

## Art. 1 - Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza gestiti, nell'ambito del proprio territorio, dal Comune di Torre Mondovì.
2. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, che si realizza a distanza mediante dispositivi per le riprese video collegati a un centro di controllo e coordinamento.
3. Le immagini, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
4. Con il presente Regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dal Comune di Torre Mondovì nel proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

5. Ai fini delle definizioni di cui al presente Regolamento si deve fare riferimento all'art. 4 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e all'art 2 del D.lgs 51/2018 (che porta in attuazione la direttiva 680/2016 relativa al trattamento di dati giudiziari) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

## Art. 2 - Principi generali

1. Le norme del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, come di seguito definiti.
2. Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso infatti è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui il Comune di Torre Mondovì è investito;
3. Principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguitate nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
5. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, esplicativi e legittimi, è consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.
6. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:
  - a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", così individuata secondo il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008;
  - b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione comunale e prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
  - c) al controllo di determinate aree;
  - d) al monitoraggio del traffico;
  - e) tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.

## Art. 3 – Soggetti autorizzati al trattamento

1. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Torre Mondovì, rappresentato pro-tempore dal Sindaco.

2. Il titolare, con proprio provvedimento può nominare una o più figure come responsabili del trattamento dei dati del sistema di videosorveglianza. Le figure nominate, in qualità di responsabili del trattamento, vigilano sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi indicati nel presente Regolamento e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia.
3. Il titolare individua e nomina, scegliendo tra figure dotate di adeguate competenze, gli autorizzati alla gestione ed utilizzo dell'impianto, nel numero ritenuto sufficiente a garantire la corretta gestione del servizio di videosorveglianza, oltre ad eventuali figure con ruolo tecnico per le attività di configurazione, gestione e manutenzione.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuale prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

## Art. 4 – Informativa

1. I soggetti interessati, che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, devono essere informati mediante appositi cartelli conformi ai modelli approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, sono installati più cartelli.
3. Sul sito istituzionale del Comune è pubblicata l'informativa contenente le modalità e le finalità per cui gli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. Inoltre viene riportata l'indicazione della collocazione delle aree dotate di impianti di videosorveglianza comunale con indicazione della natura e finalità di essi.

## Art. 5 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

1. Le finalità perseguiti mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Torre Mondovì. Deve comunque ricorrere un'esigenza effettiva proporzionata di prevenzione o repressione di pericoli concreti e specifici di lesione di un bene.
2. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:
  - a. tutela della sicurezza urbana nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
  - b. tutela della sicurezza stradale, per monitorare la circolazione lungo le strade del territorio comunale;
  - c. tutela del patrimonio comunale, per presidiare gli accessi agli edifici comunali, dall'interno o dall'esterno e le aree adiacenti o pertinenti ad uffici od immobili comunali;
  - d. tutela ambientale.
3. Il sistema di videosorveglianza implica il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video.
4. Il Comune promuove e attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, può consentire l'utilizzo delle registrazioni video degli impianti comunali di videosorveglianza.
5. La Legge n. 48 del 2017, che ha convertito il decreto legge sicurezza n. 14 del 2017, ha delineato la videosorveglianza urbana quale:

- mezzo di tutela del decoro urbano,
- strumento di contrasto della criminalità

La stessa legge ha previsto la possibilità di compartecipazione dei soggetti privati alla realizzazione degli impianti, orientati comunque su vie ed aree pubbliche, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento previa valutazione di idoneità dei siti, dei dispositivi e delle modalità di installazione da parte Comune di Torre Mondovì.

Potranno chiedere al Comune di avvalersi di tale possibilità soggetti quali:

- enti gestori di edilizia residenziale,
- amministratori di condomini,
- imprese, anche individuali,
- associazioni di categoria,
- consorzi o comitati costituiti fra imprese,
- professionisti o residenti.

Il coinvolgimento di soggetti privati dovrà essere preventivamente formalizzato in apposita convenzione tra il comune ed il soggetto privato, in cui siano specificate in dettaglio le aree di installazione/monitoraggio, gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria (che dovranno rimanere a carico dei soggetti privati per tutta la durata della convenzione). Tali impianti, una volta realizzati, possono essere utilizzati e gestiti esclusivamente dal Comune di Torre Mondovì. Il Comune di Torre Mondovì accetta la cessione d'uso dei dispositivi e degli accessori solo se preventivamente ha valutato con esito positivo l'idoneità del sito e la compatibilità dei dispositivi con l'impianto comunale. In seguito a tale valutazione favorevole da parte del Comune di Torre Mondovì, i privati interessati si impegnano formalmente ad assumere ogni onere e ogni spesa per:

- a. acquistare i dispositivi e ogni necessario accessorio, con connessione al sistema centrale, secondo le indicazioni dei tecnici comunali ed in conformità alle caratteristiche tecniche dell'impianto comunale;
  - b. mettere i predetti dispositivi a esclusiva disposizione del Comune a titolo gratuito, senza che i privati stessi possano vantare alcun titolo o diritto di ingerenza sulle immagini, sulle riprese video, sulla gestione e sul trattamento dei dati, sulla tecnologia connessa e sulla gestione dei dispositivi, che restano di esclusiva competenza del Comune di Torre Mondovì.
  - c. Assumersi, per tutta la durata della convenzione, le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria della porzione di impianto realizzato.
  - d. Cedere al Comune di Torre Mondovì, a titolo gratuito, la proprietà degli impianti al termine della durata della convenzione.
6. Per tutti gli ambiti di nuova urbanizzazione, residenziale e non, soggetti a PUA (Piani Urbanistici Attuativi) e per quelli soggetti a intervento diretto tramite PdC (Permesso di costruire) convenzionato o altro titolo edilizio, ove siano previste nuove strade classificate come pubbliche o come private a uso pubblico, l'amministrazione potrà chiedere al soggetto attuatore di assumere le spese e gli oneri per realizzare un sistema di videosorveglianza compatibile con l'impianto comunale, che sorvegli l'ingresso e l'uscita della strada. Tale sistema, una volta realizzato, può essere utilizzato e gestito esclusivamente dal Comune di Torre Mondovì. Per tutte le procedure e le modalità di realizzazione, cessione d'uso e gestione si richiamano e si applicano integralmente le norme di cui al precedente comma 5.
  7. Nel caso in cui il Comune di Torre Mondovì ravvisi la necessità di installazione ed attivazione di punti di videosorveglianza, per il monitoraggio di vie ed aree pubbliche, per la cui installazione e funzionamento sia vantaggioso e/o necessario il posizionamento di alcune componenti su area o manufatti privati e/o sia vantaggioso per l'amministrazione utilizzare l'alimentazione elettrica necessaria al funzionamento dell'impianto stesso prelevandola dalla rete di alimentazione del soggetto privato, dovrà essere stipulato apposito accordo con il soggetto privato stesso. Nell'accordo potrà essere previsto il rimborso dei costi derivanti dall'utilizzo dell'energia elettrica

e/o altri costi che possano derivare al soggetto privato in conseguenza alla suddetta installazione. L'importo del rimborso annuo, fisso per tutta la durata della convenzione, dovrà essere determinato da un'analisi tecnico-economica analitica dei maggiori costi derivanti al soggetto privato come conseguenza dell'installazione.

## Art. 6 – Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento, effettuato con strumenti elettronici nel rispetto delle misure minime indicate dal Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs 51/2018 relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali sono:
  - a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b. raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 5, comma 2, e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;
  - c. raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - d. conservati per un periodo non superiore ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze investigative di polizia giudiziaria.

## Art. 7 – Modalità di raccolta dei dati

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza delle principali strade, piazze, luoghi pubblici ed immobili di proprietà comunale, ubicati nel territorio comunale.
2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori e in bianco e nero, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono collegate alla piattaforma VMS (Video Management System) ubicata all'interno del palazzo comunale.
3. Qualora il Comune di Torre Mondovì intenda remotizzare la visione e il trattamento delle registrazioni effettuate presso la centrale operativa del Comando Unificato di Polizia Locale, dovrà essere verificata la fattibilità tecnica, le finalità, e la rispondenza alla vigente normativa mediante una DPIA dedicata.
4. I segnali video delle unità di ripresa sono visionabili presso la console di gestione ubicata presso il Comune di Torre Mondovì o in altro sito opportunamente interconnesso ed abilitato, sotto la responsabilità dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati.
5. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 6, comma 1, lett. d), nella centrale di registrazione. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione – ove tecnicamente possibile - mediante sovraregistrazione, con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati.
6. I siti oggetto di videosorveglianza, la tipologia delle riprese, le modalità di conservazione, gestione, cancellazione etc.. vengono individuate nell'apposita informativa a cura del Sindaco che deve essere emanata entro 180 gg dall'approvazione del presente regolamento, mantenuta agli atti dell'ente e pubblicata, anche in forma ridotta, sul sito dell'ente.

## Art. 8 - Utilizzo di particolari sistemi mobili.

### A. Body Cam e Dash Cam

1. Gli operatori di Polizia Locale al servizio del Comune di Torre Mondovì possono utilizzare, per i servizi a maggior rischio operativo, delle Body Cam (telecamere a bordo "uomo") e delle Dash Cam (telecamere a bordo veicoli di servizio) in conformità delle indicazioni dettate dal Garante della Privacy con nota 26 luglio 2016, prot. n. 49612, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito dell'art. 53 del Codice Privacy e del D.lgs 51/2018 trattandosi di "dati personali direttamente correlati all'esercizio

dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela all'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria". Il Comune di Torre Mondovì curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno, da somministrare agli operatori di Polizia Locale che saranno dotati di microcamere, con specificazione dei casi in cui le microcamere devono essere attivate, dei soggetti eventualmente autorizzati a disporre l'attivazione, delle operazioni autorizzate in caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi.

2. Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma precedente dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma 1.
3. Spetta all'ufficiale di Polizia Giudiziaria che impiega direttamente la pattuglia o in mancanza dal suo delegato impartire l'ordine di attivazione dei dispositivi, in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza e ordine pubblico che facciano presupporre criticità.
4. Lo stesso ne disporrà la disattivazione. Al termine del servizio gli operatori interessati, previa compilazione di un foglio di consegna, affideranno tutta la documentazione video realizzata all'Ufficiale responsabile, il quale provvederà alla sua consegna al Comando.
5. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa devono rispettare i principi di cui all'art. 11 del Codice della Privacy ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

#### B. Telecamere modulari (foto trappole).

1. Su tutto il territorio comunale possono essere temporaneamente posizionate un adeguato numero di telecamere modulari (foto trappole) con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo. Gli apparati di videosorveglianza modulare mobile vengono posizionati secondo necessità, esclusivamente nei luoghi teatro di illeciti penali o amministrativi, questi ultimi non altrimenti accettabili con le ordinarie metodologie di indagine. Qualora non sussistano finalità di sicurezza di cui all'art 53 del D.lgs. 196/2003 o necessità di indagine previste dal D.lgs 51/2018 che esimono il Titolare dall'obbligo di informazione, si provvederà alla previa collocazione della adeguata cartellonistica, per l'informativa agli utenti frequentatori di dette aree.

### Art. 9 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
  - di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del designato al trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
  - di ottenere:
    - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
    - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
    - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione

di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Le istanze sono presentate nei modi previsti dalla legge al titolare o al designato al trattamento.
4. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di Corpi di Polizia o di organi di Polizia Municipale. Nel caso in cui i Corpi e gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che possono essere contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e Designato al trattamento dei dati.
5. È consentito solo all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria di acquisire copia delle immagini. Non è pertanto possibile fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini. In presenza di un fatto reato, il cittadino può entro il termine di 24 ore richiedere il blocco delle immagini in attesa che la forza di Polizia presso cui verrà proposta denuncia querela faccia apposita richiesta.
6. In caso di incidente stradale, in caso di intervento di altra forza dell'Ordine, è opportuno seguire la medesima procedura prevista per i fatti reato. Ai sensi dell'art. 391 quater del C.P.P., gli avvocati hanno titolo ad avere copia delle immagini registrate, purché la richiesta venga presentata in qualità di difensori d'ufficio/di fiducia di un indagato in procedimento penale. Anche in questo caso permane il termine di 24 ore dal fatto-reato, entro il quale è possibile presentare la richiesta motivata e provvedere alle spese per il rilascio di copia di singolo filmato, riversato su apposito supporto.

## Art. 10 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la centrale di registrazione, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal Designato al trattamento dei dati.
2. Le immagini non saranno comunicate ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, salvo espressa richiesta dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione a un'attività investigativa in corso.
3. In particolare l'accesso al sistema di videosorveglianza è consentito solamente al personale autorizzato dal Titolare del Trattamento e agli autorizzati addetti ai servizi nell'ambito del servizio associato di Polizia Locale. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati di volta in volta, per iscritto, dal Titolare del trattamento.
4. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, preventivamente nominato dal titolare o dal designato al trattamento.
5. Il Designato alla gestione e al trattamento impedisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
6. Il Designato al trattamento designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di video-sorveglianza e degli eventuali sistemi di lettura.
7. I preposti andranno nominati tra le figure che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
8. La gestione degli impianti di videosorveglianza e dei sistemi di lettura targhe è riservata al titolare del trattamento, ai responsabili del trattamento ed agli organi di Polizia, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.

9. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuale prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi in base alle differenti dislocazioni territoriali degli stessi.
10. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.
11. Nell'ambito degli autorizzati, verranno designati con l'atto di nomina, fra coloro che hanno accesso alle sale di controllo, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala di controllo ed alle singole postazioni per l'estrapolazione delle immagini.
12. Gli autorizzati al trattamento e i preposti saranno dotati di proprie credenziali di autenticazione di accesso al sistema.
13. Il sistema dovrà essere dotato delle funzionalità di gestione della durata delle password di accesso, permettendo ai singoli autorizzati il cambio password.
14. Il sistema dovrà essere fornito di funzionalità di "log" degli accessi e delle attività degli operatori abilitati, che saranno conservati per la durata di anni uno e soggetti a successiva cancellazione.
15. Al fine di garantire tutte le norme in materia di sicurezza del trattamento dei dati stabiliti dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali si applica quanto previsto dal relativo Regolamento Comunale per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

## Art. 11 – Accesso ai dati da parte di Forze di Polizia esterne al Comune

1. Previa intesa tra l'Amministrazione Comunale e le Forze di Polizia dello Stato il sistema può essere utilizzato direttamente, anche da remoto, da dette Forze di Polizia mediante accessi nominativi autorizzati. L'accesso "in autonomia" e/o da remoto sarà subordinato alla stipula di un apposito accordo tra l'Amministrazione Comunale e le forze di polizia interessate e all'adozione di tutte le misure tecnico/organizzative atte a garantire un adeguato livello di sicurezza; i singoli soggetti saranno in seguito designati dal "Designato alla gestione e al trattamento" mediante apposito formale atto autorizzativo.
2. I sistemi e le tecnologie impiegate dovranno garantire la registrazione (log) degli accessi e delle attività effettuate dai singoli operatori e garantirne la conservazione per almeno 12 mesi.
3. In presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. I predetti soggetti, designati incaricati o eventualmente responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza.
4. L'accesso alle immagini sia real-time che alle registrazioni, compresa l'acquisizione delle stesse da parte di soggetti appartenenti ad altre forme di polizia, potrà avvenire presso il Comune di Torre Mondovì, in presenza e collaborazione di un agente di Polizia Locale autorizzato, compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo di richiesta in dotazione al comando.

## Art. 12 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dall'art 2 del D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

## Art. 13 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli art. 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dagli art. 37 e seguenti del D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Designato al trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 3.

## Art. 14 – Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali, nonché al regolamento comunale per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.